



Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 settembre 2011¹ sul registro fondiario è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 e lett. c n. 2

¹ Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, le seguenti forme cartacee ed elettroniche sono considerate equivalenti:

- b. atto pubblico:
 - 1. atti pubblici su carta allestiti in base al diritto cantonale,
 - 2. atti pubblici in forma elettronica allestiti secondo la legge del ...² sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e secondo l'ordinanza dell'8 dicembre 2017³ sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE);
- c. autenticazione:
 - 2. autenticazione elettronica allestita sulla base della LAPuE e della OAPuE;

Art. 39 cpv. 1 e 3

¹ Gli uffici del registro fondiario ricevono richieste in forma elettronica.

³ Le notificazioni sono presentate all'ufficio del registro fondiario in forma interamente cartacea o interamente elettronica. Le cartelle ipotecarie documentali facenti parte di una notificazione in forma elettronica devono far seguito entro dieci giorni.

¹ RS 211.432.1

² RS

³ RS 211.435.1

Art. 42

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr